

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Le società Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power (China), Inc. sono estromesse dalla causa T-141/14 quali parti intervenienti.
- 3) Le società SolarWorld AG, Brandoni solare SpA e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché le spese del Consiglio dell'Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 4) La Commissione europea, le società Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power (China), Inc. nonché la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Ordinanza del Tribunale del 1° febbraio 2016 — SolarWorld e a./Consiglio

(Causa T-142/14) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio compensativo definitivo — Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato — Inscindibilità — Irricevibilità»]

(2016/C 111/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: B. Driessen, agente)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Cina); e CsiSolar Power (Cina), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati, e K. Daly, solicitor), e China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pechino, Cina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., la Csi Cells Co. Ltd e la Csi Solar Power (China), Inc. sono estromesse dalla causa T-142/14 quali parti intervenienti.
- 3) La SolarWorld AG, la Brandoni solare SpA e la Solaria Energia y Medio Ambiente, SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 4) La Commissione europea, la Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., la Csi Cells Co. Ltd, la Csi Solar Power (China), Inc. e la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 142 del 12.5.2014.

Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2016 — Hispasat/Commissione

(Causa T-36/15) (¹)

(«Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancha — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Rettifica di tale decisione successivamente alla proposizione di ricorso — Non luogo a statuire»)

(2016/C 111/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hispasat, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Serra, A. Lamadrid de Pablo e A. Balcells Cartagena, poi J. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2014) def della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/2010 (ex NN 37/10, ex CP 19/2009) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate di Castiglia La-Mancha.

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate da SES Astra.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da Hispasat, SA.

(¹) GU C 89 del 16.3.2015.